

Civile Ord. Sez. L Num. 22257 Anno 2021

Presidente: MANNA ANTONIO

Relatore: D'ANTONIO ENRICA

Data pubblicazione: 04/08/2021

ORDINANZA

sul ricorso 2131-2018 proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo
studio dell'avvocato MARCO PETROCELLI, che lo
rappresenta e difende;

- ricorrente -

2021

contro

793

IL GAZZETTINO S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI 19, presso lo studio
dell'avvocato PATRIZIA MITTIGA ZANDRI, che la

rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 3020/2017 della CORTE D'APPELLO
di ROMA, depositata il 17/07/2017 R.G.N. 591/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA
D'ANTONIO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Roma , confermando la sentenza del Tribunale , ha dichiarato dovuta dalla soc Il Gazzettino all'INPGI la contribuzione sulle somme corrisposte ad alcuni dipendenti a titolo di rimborso spese telefoniche e di trasporto , nonché quelle richieste sulle somme erogate dal datore di lavoro in sede di transazione . Ha inoltre, riconosciuto dovuta la contribuzione con riguardo all'immobile ed al posto auto messo a disposizione del giornalista Pollesel , nonché quella relativa ad alcuni posti auto messi a disposizione di alcuni dipendenti .Ha invece escluso l'obbligo contributivo in relazione all'immobile messo a disposizione dei giornalisti Papetti e Baccialli .

Quanto infine all'inquadramento giuridico di alcuni collaboratori autonomi ,che secondo l'Inpgi dovevano ritenersi collaboratori fissi (quindi subordinati), ha ritenuto che non era emersa la prova della responsabilità di una rubrica informativa o di un settore di cronaca , né la partecipazione alla definizione del pezzo in sede di cucina redazionale , non era stato provato l'obbligo contrattuale di rendere le prestazioni che venivano di volta in volta richieste , né di fornire pezzi con carattere di continuità , né l'affidamento dell'impresa giornalistica sulla piena disponibilità del giornalista tra una prestazione e l'altra .

La Corte territoriale ha altresì accolto le argomentazioni della società circa la correttezza dell'inquadramento di 27 giornalisti ,che secondo l'Inpgi dovevano essere qualificati corrispondenti fissi e non collaboratori autonomi ,come di fatto avveniva anche in base al contratto sottoscritto con la società.

2.Avverso la sentenza ricorre l'Inpgi con sei motivi. Resiste il Gazzettino che eccepisce improcedibilità del ricorso stante la sua proposizione avverso sentenza non definitiva .

RITENUTO IN DIRITTO

3.Con il primo motivo l'Istituto denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt 115,116 e 246 c.p.c., laddove la Corte d' Appello di Roma ha affermato che i giornalisti interessati al recupero contributivo erano incapaci a testimoniare sulle proprie posizioni, ma erano anche complessivamente inattendibili sulle posizioni dei loro colleghi, così come erano inattendibili tutti i giornalisti che, lavorando da casa , non potevano riferire sul rapporto degli altri; infatti tale

aprioristico giudizio di inattendibilità di intere categorie di testi era basato unicamente su loro caratteristiche personali, e prescindeva totalmente dalla verifica del contenuto delle loro deposizioni, quasi queste fossero tutte identiche.

4. Con il secondo motivo denuncia nullità della sentenza per la violazione degli artt. 115 e 244, 253 c.p.c., e art 2697 cc, in relazione alla posizione dei giornalisti per i quali la Corte aveva negato fossero collaboratori fissi, avendo la Corte negato rilievo probatorio alla circostanza di fatto, riferita dai testi, che alcuni giornalisti erano rimasti a permanente disposizione della redazione, perché gli stessi testi non avevano esplicitato la fonte giuridica di tale obbligo, e le conseguenze della sua (ipotetica) violazione; infatti i testi dovevano riferire circostanze di fatto, e non giudizi o loro valutazioni.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 CNLG, in relazione alla figura dei collaboratori fissi, per avere ritenuto che il requisito della responsabilità di un servizio, previsto dalla norma contrattuale, implicasse necessariamente la copertura in via esclusiva di un determinato settore informativo, e non fosse quindi ravvisabile quando il giornalista scrive su materie trattate anche da altri. Osserva, infatti, che tale esclusività non era affatto richiesta dalla norma, anche perché inibirebbe l'impiego di collaboratori ex art. 2 in tutte le materie di maggiore interesse per il giornale, relegandoli ai settori marginali per la redazione.

6. Con il quarto motivo l'Istituto denuncia violazione e falsa applicazione anche dell'art. 12 CNLG, per avere affermato che il corrispondente locale è solo il giornalista che ha l'esclusiva da una data zona e copre necessariamente con i propri pezzi tutti i campi informativi. Osserva che il giornalista deve solo seguire ed informare la redazione su ogni avvenimento della sua zona, ma non ha anche il compito di scrivere su tutti i campi informativi; e infatti la redazione che decide quali pezzi assegnargli, e quali affidare invece ad altri giornalisti, a seconda della natura e del rilievo della notizia.

7. Con il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 2094 c.c., 2 e 12 CNLG perché la Corte, anziché indagare sull'organico inserimento dei giornalisti nell'attività redazionale, ed il loro impegno a fornirle un flusso regolare di notizie su dati temi o dati territori, ha scartato tutti gli elementi che deponevano in tale

senso, e si è basata su elementi non ostativi della subordinazione (come la presenza di altri lavori, implicita nelle prestazioni a tempo ridotto; la mancata partecipazione all'attività redazionale, connaturata alle figure professionali per le quali è causa) .

8. Con il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 409 c.p.c. per aver escluso la collaborazione coordinata e continuativa con riferimento al giornalista Romanzin pur avendo accertato la coordinazione avendo affermato che sussisteva il "coordinamento strettamente necessario all'esecuzione del contratto". Osserva che tale coordinamento era proprio quello che connotava la collaborazione coordinata, il quale era e rimaneva un rapporto autonomo coordinato, ma eterodiretto .

9. I motivi, complessivamente considerati stante la loro connessione, sono infondati.

10. Va infatti ribadito (cfr. Cass. n. 4369 del 2017; Cass. n. 18018 del 2017; Cass. n. 26612 del 2019; Cass. n. 26613 del 2019) che taluni rilievi, pur formalmente ricondotti ad una pretesa violazione di legge, si sostanziano in censure sulla congruità e logicità della motivazione, nonostante il controllo sulla stessa non rientri più nel catalogo dei casi di impugnazione per cassazione a seguito della modifica del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.; disposizione che deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al 'minimo costituzionale' del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Com'è noto, a seguito della indicata modifica legislativa che ha reso deducibile solo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo della motivazione è stato confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all'art. 132, n. 4, c.p.c., configurabile solo nel caso di 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', di 'motivazione apparente', di 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e di 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 8053/14 cit.). Di talché, anche per questo

verso, le censure mosse dal ricorrente si palesano inaccoglibili, atteso che la Corte territoriale ha spiegato, in maniera esaustiva e niente affatto perplessa, le ragioni della decisione che deponessero nel senso dell'insussistenza tra le parti di vincoli di subordinazione.

Va, altresì, rilevato che per la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, di cui assume la responsabilità, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, ciò che rende la sua prestazione organizzabile in modo strutturale dalla direzione aziendale (cfr. fra le tante Cass. nn. 833 del 2001, 4797 del 2004, 11065 del 2014 e da ultimo 8144 del 2017).

A tale parametro normativo si è attenuta la Corte territoriale nello scrutinio delle risultanze istruttorie.

11. Risultano poi inappropriati i richiami sia all'art. 2697 c.c. sia agli artt. 115 e 116 c.p.c.; per il primo aspetto la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie laddove chi ricorre critica l'apprezzamento operato dai giudici del merito circa l'esistenza della subordinazione, opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità; per l'altro aspetto, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità.

12 Circa la valutazione dei testi e della loro attendibilità(primo motivo) la Corte ha valutato la loro attendibilità e ,con giudizio motivato ed immune da vizi giuridici, li ha ritenuti scarsamente attendibili . Va qui ribadito che sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento. E', pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (cfr Cass n.21187/2019,n.16056/2016).

13 .Con riferimento al secondo e terzo motivo ed alla figura dei collaboratori fissi va rilevato che l'art 2 del CCNLG individua la figura del collaboratore fisso e stabilisce che "...Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio. Agli effetti di cui al comma precedente sussiste: - continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza; - vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli; - responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche"

14.Questa Corte ha affermato che " In materia di attività giornalistica, per la configurabilità della qualifica di "collaboratore fisso ", di cui all'art. 2 del c.c.n.l.

lavoro giornalistico (reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153), la "responsabilità di un servizio" va intesa come l'impegno del giornalista di trattare, con continuità di prestazioni, uno specifico settore o specifici argomenti d'informazione, onde deve ritenersi tale colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative, per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la "copertura" di detta area informativa, rientrando nei propri piani editoriali e nella propria autonoma gestione delle notizie da far conoscere, contando, per il perseguimento di tali obiettivi, sulla piena disponibilità del lavoratore, anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra" (Cass n 11065/2014, n. 29182/2018).

15. Nella specie la Corte è pervenuta ad escludere detti requisiti ed ora l'INPGI, pur denunciando la violazione di numerose norme, in realtà pretende una nuova valutazione delle prove, omettendo tuttavia di riportare il verbale ispettivo su cui basa essenzialmente la sua valutazione dei rapporti di lavoro e senza specificare la quantità della prestazione, la frequenza del lavoro e le sue modalità.

16. Circa il quarto motivo e l'applicabilità dell'art 12 per alcuni giornalisti con i quali il Gazzettino aveva collaborazioni autonome la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di illegittimità fondata sul fatto che i collaboratori, ex art. 12, CCNL

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'art 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali e accessori di legge nonché Euro 200,00per esborsi .

Ai sensi dell'art 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art 13

Roma 17/2/2021

Il Presidente

Antonio Manna



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Pia Giacota
Il Funzionario Giudiziario